

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2016/2017

(Verbale di sottoscrizione)

L'anno 2016 il mese di _____ il giorno _____ c/o l'Istituto Comprensivo Statale di Casalpusterlengo viene sottoscritto il presente accordo finalizzato alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo sopra citato.

Il presente contratto integrativo tratta le seguenti materie:

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Finalità del Contratto
- Art. 2 Campo di applicazione, decorrenza e durata
- Art. 3 Procedure di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica

TITOLO II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Capo I - Relazioni Sindacali

- Art. 4 Obiettivi e strumenti
- Art. 5 Articolazione delle Relazioni Sindacali

Capo II - Attività sindacali

- Art. 6 Agibilità sindacale
- Art. 7 Diritto di Assemblea e suo esercizio
- Art. 8 Permessi Sindacali

Capo III - Rapporti tra le parti

- Art. 9 Soggetti titolati alla trattativa
- Art. 10 Convocazione. Ordine del giorno
- Art. 11 Verbale
- Art. 12 Pubblicità degli atti. Trasparenza
- Art. 13 Diritto di sciopero
- Art. 14 Adempimenti e comportamenti in caso di assemblee e di scioperi (CCNL 26/05/1999 e art.1 Accordo Integrativo Nazionale della Legge 146/90)

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- Art. 15 Informazione/formazione
- Art. 16 Medico Competente
- Art. 17 Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione – R.S.P.P.
- Art. 18 Servizio di Prevenzione e protezione
- Art. 19 Referenti di plesso per la sicurezza
- Art. 20 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
- Art. 21 Prove di evacuazione
- Art. 22 Rapporti con gli Enti Locali

TITOLO IV

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE DOCENTE E ATA - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 24 Risorse economiche

Art. 25 Determinazione del Fondo d'Istituto

Art. 26 Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto, per la determinazione delle figure strumentali e per gli incarichi del personale ATA

Art. 27 Criteri di utilizzo delle risorse di personale ed economiche

TITOLO V

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

ALLEGATO ANNUALE A.S. 2016/2017 CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

VISTO IL CCNL COMPARTO SCUOLA 2006/2009 A CUI SI RINVIA, SI CONCORDA QUANTO SEGUE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità del Contratto)

1 Le relazioni sindacali dell'istituzione scolastica sono ispirate ai principi della trasparenza, del dialogo, della collaborazione, del rispetto, della pari dignità anche giuridica dei soggetti e sono finalizzate, come previsto dall'art 3 del CCNL 27/11/2006, contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce, pertanto, impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.

Art. 2

(Campo di applicazione, decorrenza e durata)

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto entro i limiti della normativa vigente e conserva validità sino alla sottoscrizione di un successivo accordo, fermo restando che quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato in parte o *in toto* da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. In tal caso, le parti si impegnano a incontrarsi nel più breve tempo possibile per contrattare e formalizzare le modifiche che si rendessero necessarie.

2. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale Docente e ATA in servizio nell'Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

3. Il Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, provvede a consegnare una copia integrale a tutti i componenti della R.S.U. dell'Istituto e a disporre l'affissione all'Albo dell'istituto. Il testo originale del presente contratto sarà custodito a cura della Scuola e messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, secondo le modalità previste dalla Legge 241/90.

4. Le parti, di comune accordo, possono apportare modifiche e /o integrazioni al presente contratto, a seguito di situazioni sopraggiunte, innovazioni legislative e/o contrattuali.

5. Norme di rinvio. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo la normativa di riferimento primaria, in materia, è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali vigenti.

Art. 3

(Procedure di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica)

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto, le parti che l'hanno stipulato si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 per definire consensualmente il significato della clausola controversa. Sino ad allora le parti non intraprendono iniziative unilaterali.
2. La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione delle materie e degli elementi che richiedono l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. Nel caso si raggiunga l'accordo, questo sostituisce la clausola controversa, salvo diversa pattuizione.
3. In caso di controversie tra la parte pubblica e la RSU si conviene, comunque, di esperire una procedura di raffreddamento prima di promuovere iniziative unilaterali.

TITOLO II

RELAZIONE E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - Relazioni Sindacali

Art. 4

(Obiettivi e strumenti)

1. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare il rispetto della dignità professionale dei lavoratori ed i loro diritti contrattuali con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti. Il sistema delle relazioni sindacali utilizza i seguenti strumenti:
 - informazione preventiva;
 - interpretazione autentica (come da art. 3);
 - contrattazione integrativa;
 - informazione successiva.

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 5

(Articolazione delle Relazioni Sindacali)

1. All'inizio di ciascun anno tra il Dirigente Scolastico, la R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL/2007, viene concordato un calendario di massima per le informazioni (Preventiva e Successiva) sulle materie previste dall'art. 6, del CCNL/2007, comparto Scuola e sugli argomenti oggetto di contrattazione integrativa, così come, di seguito, specificato.

Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:

- tutte le materie oggetto di contrattazione;
- proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- utilizzazione dei servizi sociali;
- criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

- modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;
- criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
- rientri pomeridiani.

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (Art. 57 - *Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*), al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;

Sono materie di informazione successiva:

- nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo di Istituto;
- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse.

L'informazione è fornita in appositi incontri congiunti, concordati tra le parti.

2. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi vigenti; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola finalizzati a compensi per il personale. Le clausole difformi sono nulle e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48 c. 3 del D.Lgs 165/2001.

3. Il presente contratto non potrà contenere nessuna deroga *in peius* rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 c.c.).

CAPO II Attività sindacale

Art. 6

(Agibilità Sindacale)

1.In ogni plesso dell'istituzione scolastica verrà collocata una bacheca sindacale a disposizione della RSU e delle OO.SS. dove esse hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole, per l'affissione, direttamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali. Ciascun documento affisso dovrà riportare la sigla di chi lo affigge.

2.Il Dirigente assicura la tempestiva trasmissione del materiale sindacale alla RSU tramite pubblicazione sull'apposita sezione del sito e si impegna a trasmettere alla RSU e ai referenti di plesso il materiale sindacale tramite posta elettronica e/o fax.

Art. 7

(Diritto di assemblea e suo esercizio)

- 1.L'indizione di un'assemblea sindacale da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU in forma congiunta e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno 8 giorni di anticipo, come da Contratto Collettivo Nazionale del 29/11/2007.
- 2.Nella richiesta di indizione dell'assemblea dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale partecipazione di soggetti sindacali o il personale scolastico esterno all'Istituto.
- 3.L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione individuale va espressa in forma scritta tassativamente entro il termine stabilito nella circolare, in modo da poter avvisare l'Ente Locale e le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
- 4.Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
- 5.Il personale partecipante all'assemblea deve riprendere il servizio alla scadenza del tempo assegnato alla riunione nella classe o nell'ufficio o nel reparto di propria competenza.
- 6.Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui la partecipazione all'assemblea della componente ATA dovrà avvenire in due turni. Quando l'assemblea ha un unico orario si invitano i lavoratori ad accordarsi tra di loro, ove non ci sia l'accordo da parte del personale docente e ATA, il Dirigente Scolastico autorizzerà la partecipazione a chi ha accumulato meno ore di presenza alle assemblee, seguendo un criterio di anzianità e successiva turnazione, in caso di parità di ore effettuate, per garantire il funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche.

Art. 8

(Permessi sindacali)

Come da normativa vigente.

CAPO III - Rapporti tra le parti

Art. 9

(Soggetti titolari della trattativa)

1. Il soggetto titolare della trattativa in rappresentanza dell'Amministrazione è esclusivamente il Dirigente scolastico che ha facoltà di farsi assistere, per consulenza, dal personale della scuola.
2. La delegazione trattante di parte sindacale a livello d'Istituzione scolastica è composta, oltre che dalle R.S.U., dai rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto, «soggetti di pari dignità negoziale» (Nota ARAN del 30/1/2001 prot. 1299), debitamente accreditati presso l'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998.
3. Su particolari materie è ammessa la partecipazione in qualità di consulenti di altri soggetti, in termini e/o esterni all'Amministrazione, senza diritto di intervento nel merito della contrattazione e senza diritto di voto.

Art. 10

(Convocazione. Ordine del giorno)

1. Stante la parità giuridica tra i componenti la R.S.U. e il Dirigente scolastico, l'iniziativa della convocazione è presa dal Dirigente scolastico. È data alla R.S.U. la facoltà di indicare data ed ora diverse. La RSU può richiedere al Dirigente scolastico, con congruo anticipo, la convocazione indicandone le motivazioni.

2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere notificata per iscritto, anche mail, con almeno cinque giorni di anticipo, salvo casi di comprovata urgenza per i quali la notifica può essere fatta con un anticipo di almeno 24 ore.

Art. 11 (Verbale)

1. Gli incontri possono essere verbalizzati a richiesta di una delle parti. L'unico verbale da sottoscrivere obbligatoriamente è quello relativo alla stipula del contratto integrativo di cui costituisce la premessa.

2. Il contratto integrativo è firmato dalle parti in tutte le sue pagine.

Art. 12 (Pubblicità degli atti – Trasparenza)

1. La R.S.U. ha facoltà di informare il personale sull'andamento della trattativa con modalità che non pregiudichino il regolare svolgimento delle lezioni.

2. Il contratto integrativo, una volta definitivo, è pubblicato sul sito della scuola e affisso all'albo.

3. Una copia dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del fondo d'istituto indicanti i nominativi e le attività, completi di ore e compensi, verrà consegnata alla R.S.U. medesima nell'ambito del diritto all'informazione successiva.

Art. 13 (Diritto di sciopero)

1. Lo sciopero è un diritto garantito dalla Costituzione a tutti i lavoratori compresi quelli a tempo determinato.

2. La Regolamentazione fa riferimento alla legislazione vigente.

Art. 14 (Adempimenti e comportamenti in caso di assemblee e di scioperi -CCNL 26/05/1999 e art. 1 Accordo integrativo nazionale della Legge 146/90-)

1. Servizi minimi in caso di assemblea

In caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte del personale ATA in servizio, il Dirigente individuerà, con il criterio della turnazione e con le modalità di cui all'art. 7, i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi della scuola e il servizio di centralino, nella misura di n.1 collaboratore per edificio scolastico e n.1 assistente o collaboratore per il centralino della sede.

2. Servizi minimi in caso di sciopero: scrutini e valutazioni finali ed esami finali

Per garantire i servizi indispensabili allo svolgimento delle attività riguardanti l'effettuazione degli scrutini, delle valutazioni finali e degli esami finali del Primo Ciclo, è prevista la presenza di n° 1 assistente amministrativo e n° 1 collaboratore scolastico nella sede centrale e n. 1 collaboratore scolastico nel plesso dove vengono espletati i servizi suddetti.

3. Servizi minimi in caso di sciopero: mensa scolastica

n. 1 collaboratore scolastico nel plesso dove vengono espletati i servizi suddetti.

4. Servizi minimi in caso di sciopero: pagamento stipendi personale a T.D.

n. 1 assistente amministrativo

5. Qualora tutto il personale ATA aderisse allo sciopero, per l'individuazione del personale il Dirigente scolastico acquisisce in primo luogo il consenso dei lavoratori disponibili e, successivamente, procede al sorteggio con esclusione dal medesimo di coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

TITOLO III
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA
SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Art. 15

(Informazione/formazione)

1 - Gli aspetti della normativa antinfortunistica, oggetto di contrattazione, attengono alle iniziative da attuare per la sensibilizzazione dei lavoratori alla prevenzione dei rischi e alla collaborazione attiva e responsabile, non disgiunta da una responsabilità soggettiva.

2. Ai sensi del T.U. 81/08 il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, assicura l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sulla materia attraverso la promozione di incontri e la pubblicazione di materiali sul sito della scuola. I lavoratori si impegnano a rispettare le indicazioni fornite e ad adempiere agli obblighi formativi previsti dalla legge.

Atteso che la formazione in materia di sicurezza costituisce un obbligo per il lavoratore, si conviene che il personale frequenti le seguenti iniziative:

- Corso di AUTO FORMAZIONE su supporto multimediale del MIUR messo a disposizione dei lavoratori per il tramite dei collaboratori e/o fiduciari di plesso;
- Corso specifico per addetti alle squadre di emergenza PRIMO SOCCORSO
- Corso di auto formazione per addetti all'ANTINCENDIO con il supporto multimediale del MIUR;
- Corsi di aggiornamento dei lavoratori per la sicurezza;
- Corso base di formazione dei Lavoratori per la sicurezza (Accordo Stato/Regioni 2011).

3. Il personale addetto alla prevenzione incendi e al primo soccorso ed alla gestione della sicurezza nel plesso non ancora formato, parteciperà ad appositi corsi di formazione come obbligo di servizio.

Art. 16

(Medico competente)

1. Il Medico Competente (MC) per il corrente anno scolastico non è ancora stato designato dal Dirigente Scolastico.

Art.17

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -R.S.P.P.-)

1. Il Responsabile S.P.P. è designato dal Dirigente Scolastico tra personale esterno all'istituzione scolastica, in quanto tra il personale docente interno non c'è nessuno che possa assicurare le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione di questa funzione.

2. Il Responsabile SPP dell'Istituto Comprensivo è l'Ing. Vitali Gianfranco.

Art. 18

(Servizio di Prevenzione e Protezione)

1. Nell'Istituto Comprensivo il Dirigente Scolastico in quanto datore di lavoro ha istituito il servizio di prevenzione/protezione con la seguente caratteristica:

- presenza di un referente alla sicurezza per ogni plesso
- di almeno un addetto al primo soccorso
- di almeno un addetto al primo intervento sulla fiamma

2. Il servizio viene definito annualmente, possibilmente, all'inizio dell'anno scolastico.

Organigramma e funzionigramma dei membri del SPP sono diffusi tramite affissione all'albo e sul sito web.

3. I membri del SPP avranno accesso alla documentazione relativa alla sicurezza.

4. Il D.S. direttamente o il RSPP, indice almeno una volta all'anno una riunione del Servizio PP alla quale dovranno partecipare: il D.S. o il Collaboratore Vicario, che la presiede; il Responsabile del SPP; il Medico Competente e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione, il D.S. sottopone all'esame:

- il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- i criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI (l'idoneità dei mezzi di protezione individuale);
- i programmi di formazione/informazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute;
- l'andamento infortuni e malattie professionali, sorveglianza sanitaria;
- la nomina, i compiti e le responsabilità del RSPP e dei referenti alla sicurezza
- la designazione per l'a.s. 2014/15 dei lavoratori addetti all'attuazione della prevenzione incendi, primo soccorso, emergenza, ecc.
- tutto quanto riguarda i contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Della riunione, che ha carattere sostanzialmente consultivo, viene redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti del SPP.

5. Alle figure sensibili nonché ai referenti con l'incarico di "referenti alla sicurezza" del plesso viene destinata una cifra forfetaria gravante sui fondi predisposti dal MIUR o, in mancanza di questi, sul FIS.

Art. 19

(Referenti di plesso per la sicurezza)

Viene istituito un unico servizio di prevenzione e protezione nell'ambito dell'istituto con il compito di coadiuvare il dirigente scolastico e il responsabile SPP nell'aggiornamento periodico del piano di rilevazione dei rischi. In ciascun edificio sono allestite una squadra per il primo soccorso sanitario e una squadra antincendio i cui compiti vengono dettagliatamente indicati nell'incarico stesso.

Art. 20

(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza -RLS-)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

2. Il RLS può liberamente accedere ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

3. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

4. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 21

(Prove di evacuazione)

1. Sono previste almeno due prove di evacuazione dell'edificio scolastico nell'arco dell'anno scolastico per ogni plesso.

2. Le prove di evacuazione dovranno simulare emergenza in caso di incendio e di evento sismico.

Apposita scheda informativa sull'avvenuta effettuazione della prova per il tramite dei referenti di plesso, sarà acquisita agli atti della Scuola e vistata dal Dirigente Scolastico.

Art. 22

(Rapporti con gli Enti Locali)

1. Sono richiesti agli Enti Locali interventi di riduzione dei rischi che riguardano la struttura e la manutenzione dei locali scolastici.

TITOLO IV
CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI
ISTITUTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE
DOCENTE E ATA - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 24
(Risorse economiche)

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
- gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica definiti nei diversi Contratti Collettivi Nazionali.
 - eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti

Art. 25
(Determinazione del Fondo d'Istituto)

1. Ogni anno scolastico il D. S., provvederà entro il mese di Ottobre, al massimo entro i primi 10 giorni di Novembre a sottoporre alle OO.SS la determinazione del budget per la formazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica a condizione che siano state comunicate le relative assegnazioni da parte del MIUR nelle modalità previste per l'informazione preventiva. In assenza di tali indicazioni si assume come dato quello dall'anno precedente.

Art. 26
(Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto per la determinazione delle figure strumentali e per gli incarichi del Personale ATA)

1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica verranno attribuite tra le diverse professionalità presenti nella Scuola in base alle esigenze organizzative e didattiche cui la stessa Scuola dovrà far fronte ed alle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

2. I criteri generali dei quali si dovrà tener conto nell'attribuzione del Fondo d'Istituto sono i seguenti:

- Le somme attribuite verranno ripartite proporzionalmente tra personale docente (70%) e personale ATA (30%) salvo aggiustamenti che si dovessero rendere necessari a favore dell'una o dell'altra componente per esigenze particolari dell'Istituto Comprensivo o per il riequilibrio delle stesse somme in relazione ai maggiori emolumenti previsti per la funzione docente e/o ATA.
- Le aree delle funzioni strumentali per i Docenti sono determinate ogni anno dal Collegio dei Docenti coerentemente con il POF. Gli aspiranti all'attribuzione dei sopraddetti incarichi dovranno presentare domanda con il proprio curriculum personale che sarà valutata dal Dirigente o da un Suo incaricato
- Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici (di cui all'art 47 comma 1, lettera b) da attivare nella scuola per il personale ATA e conferisce gli incarichi sulla base della disponibilità espressa, della professionalità e della competenza.
- Ogni ora (o frazione oraria) prestata a vario titolo non autorizzata né documentata non sarà retribuita.
- La scelta dei docenti per la composizione di gruppi di lavoro, commissioni o quanto previsto nel POF, tiene conto dei criteri espressi dal Collegio dei Docenti e dalla disponibilità dei docenti stessi e dell'organizzazione interna.
- Per la liquidazione dei compensi non forfettari il responsabile della commissione o del Progetto presenta un rendiconto.

3. Le risorse del Fondo di Istituto sono quantificate rispetto ad un organico di diritto di n. 123 docenti e n. 34 ATA (di cui 26 collaboratori, 7 amministrativi e 1 D.S.G.A.).

Fondo Istituzione Scolastica € 54.380,91

4/12	€ 18.126,97
8/12	€ 36.253,94
Indennità di Direzione	€ 5.430,00
Quota docenti 70 %	€ 34.265,64
Quota ATA 30 %	€ 14.685,27

FIS quota docenti €

Competenza	€ 34.265,64
4/12 FIS	€ 11.421,88
8/12 FIS	€ 22.843,76
Economie a.s. 2015/2016	€ 16,83

FIS quota ATA €

Competenza	€ 14.685,27
4/12 FIS	€ 4.895,09
8/12 FIS	€ 9.790,18
Economie a.s. 2015/2016	€ 498,96

Funzioni Strumentali € 6.207,48

4/12	€ 2.069,16
8/12	€ 4.138,32
n. 5 funzioni strumentali	€ 1.241,49

Incarichi specifici personale ATA € 3.768,27

4/12	€ 1.256,09
8/12	€ 2.512,18

Ore eccedenti - sostituzione docenti € 4.110,93

4/12	€ 1.114,11
8/12	€ 2.228,22
Economie a.s. 2015/2016	€ 768,60

Art. 27

(Criteri di utilizzo delle risorse di personale ed economiche)

1. Verranno considerate le risorse disponibili in organico qui sottoelencate:

- n. 5 funzioni strumentali al POF per il personale docente, suddivise tra 6 docenti
- n. 2 incarichi di collaborazione con il D.S. (con semiesonero)
- n. 12 incarichi specifici per collaboratori scolastici (personale sprovvisti di art.7)
- n. 3 incarichi specifici per assistenti amministrativi

Premessa

Premesso che il Fondo di Istituto è finalizzato

- a retribuire le prestazioni atte a sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dal POF, dal PTOF e dal Piano di Regolamento e dalle sue ricadute sull'organizzazione complessa del lavoro, nonché delle attività e del servizio;
- qualificazione e all'ampliamento dell'offerta formativa anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio

che la retribuzione delle attività aggiuntive svolte da tutto il personale docente e ATA può avere luogo alle seguenti condizioni:

- inserimento nel piano delle attività deliberate dal Collegio Docenti in coerenza con il POF, esaminate dall'assemblea del personale, fatte oggetto del programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto
- effettuazione oltre l'orario obbligatorio di servizio e/o (solo per il personale ATA) mediante intensificazione della prestazione lavorativa
- attribuzioni individuali mediante lettera d'incarico e/o in base ad autocertificazione del personale docente e ATA

che le attività ed i progetti saranno divisi nelle seguenti aree:

- area delle attività didattiche funzionali al POF (tutti i progetti)
- area delle attività funzionali all'organizzazione (staff, collaboratori, commissioni, gruppi di lavoro, ecc.)
- area della flessibilità organizzativa e didattica (progettazione o organizzazione gite/uscite didattiche, collaborazione e gestione attività con il territorio, progetti/laboratori di recupero, sostegno, potenziamento...);
- area amministrativa (miglioramento dei servizi)

si stipula quanto segue:

Punto 1 – Fondo docenti - Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa – CCNL 29/11/2007 e sequenza contrattuale del 08/04/2008

Determinazione del fondo (Vedi allegati n.1e n.2)

Le risorse del fondo saranno finalizzate al pagamento dei docenti che svolgono incarichi, che partecipano a commissioni o gruppi di lavoro, che elaborano e implementano attività di arricchimento dell'offerta formativa anche con caratteristiche di innovazione (come risulta dalle tabelle allegate).

Per l'individuazione di tali docenti si segue il criterio della disponibilità personale.

Per quanto riguarda i progetti, i criteri per l'approvazione sono:

1. Rispetto delle linee guida del POF
2. Ampliamento dell'offerta formativa e innovazione
3. Efficacia in termini di ricaduta sull'Istituto
4. Numero alunni e/o classi coinvolti
5. Ottimizzazione delle risorse finanziarie

La struttura didattica dei progetti dovrà essere tale da consentire a tutti i docenti di concorrere all'ampliamento dell'offerta formativa e al raggiungimento degli obiettivi del POF.

I progetti possono avere valenza annuale, biennale, triennale e possono ogni anno, valutata la loro efficacia e validità, essere riproposti.

Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale tra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Con l'intesa del 18.05.2010 si introduce, a partire dall'a.s. 2010/11 l'assegnazione sul MOF delle ore eccedenti la sostituzione dei colleghi assenti.

Si stabilisce che a fronte di assenze anche non continuative pari o superiori a 30 gg. lavorativi, i compensi, siano essi forfetari e non, vengano rideterminati, rapportandoli all'effettivo e documentato svolgimento dell'incarico assegnato dal Dirigente Scolastico (non meno del 50% delle ore e/o del compenso previsto).

Il calcolo definitivo per i pagamenti avverrà sulla base delle tabelle riassuntive predisposte dall'Ufficio di Segreteria.

Punto 2 – Fondo Personale ATA- Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa CCNL 29/11/2007; sequenza contrattuale del 08/04/2008; sequenza contrattuale del 25/07/2008.

Determinazione del fondo (Vedi Allegato 5)

Assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, oltre alle mansioni e ai compiti previsti dai rispettivi profili professionali, possono svolgere specifiche attività, con l'assunzione delle relative responsabilità, retribuibili con il fondo istituito o con i compensi previsti per gli incarichi di cui agli artt. 47 CCNL 06-09 e ex. art. 7 del CCNL 07/12/05, alle seguenti tipologie:

per il personale ATA le risorse disponibili saranno gestite in modo tale da garantire al personale che abbia fornito la **disponibilità**, in possesso di competenze e requisiti specifici, valutati secondo la seguente graduatoria:

- 1) anzianità di servizio
- 2) titoli
- 3) corsi di aggiornamento

compensi quantificati forfetariamente o in numero di ore, rapportati alla complessità ed ai livelli di responsabilità richiesti per l'espletamento dell'incarico nonché secondo i criteri sotto riportati, in ordine di priorità:

1. livello di responsabilità nei procedimenti e autonomia operativa del dipendente e impegno professionale;
2. fungibilità delle prestazioni di lavoro, aggravio di lavoro per situazioni contingenti. Collaborazione interfunzionale e flessibilità;
3. comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e all'interno dell'ufficio;
4. contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza;
5. sviluppo e condivisione della conoscenza, analisi e soluzione dei problemi.

Si determina che per gli incarichi a referenti su progetti specifici deliberati dal Collegio dei Docenti venga stabilita dal Dirigente Scolastico, con il supporto del DSGA, la definizione del numero di ore necessarie allo svolgimento del lavoro affidato in relazione alla complessità/responsabilità della prestazione richiesta.

Si stabilisce che a fronte di assenze anche non continuative pari o superiori a 30 gg. lavorativi, i compensi siano essi forfetari e non, vengano rideterminati rapportandoli all'effettivo e documentato svolgimento dell'incarico assegnato dal Dirigente Scolastico (non meno del 50% delle ore e/o del compenso previsto).

Per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, dalla Regione, dalla Provincia, da Enti privati ed Associazioni sarà corrisposto un compenso forfettario lordo, da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo d'istituto, pari al 4% degli importi stanziati per detti progetti a finanziamento non statale.

TITOLO V
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA -NORME TRANSITORIE E FINALI

1.Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata nell'attività specifica , il Dirigente Scolastico può compensare con i fondi residuati nelle altre voci.

2.Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono già state svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

3.La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate. Il presente contratto ha validità annuale e rimane in vigore fino alla stipula di quello successivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente Scolastico

Pasqualina Lucini Paioni

I componenti la RSU

Dario Dragoni

Alessia Eusepi

Roberta Fava

per la FLC CGIL

Annalisa Ferrante

per la CISL

Francesco Zanaboni

per la UIL

Vincenzo Gattellari

per lo SNALS

Salvatore Di Mundo

Per la GILDA

Luigi Maglio
